

# COMUNE DI ARSAGO SEPRIO

## PROVINCIA DI VARESE

### REGOLAMENTO COMUNALE

#### PER LA DISCIPLINA DELLA COMPARTICIPAZIONE DELL'ADDIZIONALE I.R.P.E.F.

Approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 29/02/2000

Modificato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 del 27/03/2007

Modificato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 del 11/06/2012

Modificato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 24 del 21/07/2015

#### INDICE

Art.	RUBRICA	Art.	RUBRICA
1	Oggetto del regolamento	6	Rinvii
2	Applicazione e determinazione dell'aliquota	7	Tutela dei dati personali
3	Esenzione	8	Entrata in vigore del regolamento
4	Disciplina della riscossione		
5	Pubblicità del regolamento e degli atti		

Art. 1  
Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento, in applicazione del disposto dell'art. 1, comma 3, del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360, comma sostituito dall'art. 1, comma 142, lettera a), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, disciplina la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche.
2. Sono recepite le disposizioni previste dall'art. 1, comma 11, del D.L. 13 agosto 2011, n. 138 convertito in legge 14 settembre 2011, n. 148 così come modificato dal D.L. 06 dicembre 2011, n. 201.

Art. 2  
Applicazione e determinazione dell'aliquota

1. L'addizionale è calcolata applicando l'aliquota stabilita dal Comune sul totale del reddito imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (I.R.Pe.F.) determinato ai sensi del T.U.I.R. n. 917/1986 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. L'addizionale è dovuta al Comune nel quale il contribuente ha il domicilio fiscale alla data del 1° gennaio dell'anno cui si riferisce l'addizionale stessa.
3. Le aliquote vengono determinate dal Consiglio Comunale annualmente entro i limiti stabiliti dalla legge.

Art. 3  
Esenzione

1. Il Consiglio Comunale, con la deliberazione di approvazione dell'aliquota può determinare una soglia di esenzione, in base alla quale tutti i contribuenti il cui reddito imponibile sia inferiore a detta soglia non devono versare l'imposta.

Art. 4  
Disciplina della riscossione

1. In relazione al disposto dell'art. 1, comma 143, ultimo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il versamento dell'addizionale comunale all'I.R.P.E.F. è effettuato direttamente al Comune. Per le modalità di attuazione si rinvia ad apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

Art. 5

## Publicità del regolamento e degli atti

1. Copia del presente regolamento, a norma dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241 come sostituito dall'art. 15, comma 1, della legge 11 febbraio 2005, n. 15 è tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

### Art. 6

#### Rinvii

1. Quanto stabilito con il presente regolamento si intende modificato per effetto di sopravvenute norme statali vincolanti.
2. In tal caso, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sopraordinata.
3. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si rimanda, in quanto applicabili, alle disposizioni vigenti in materia di imposta sul reddito delle persone fisiche.

### Art. 7

#### Tutela dei dati personali

1. Il Comune garantisce, nelle forme ritenute più idonee e sulla base delle proprie disposizioni regolamentari, che il trattamento dei dati personali in suo possesso, si svolga nel rispetto di quanto disposto dal D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, recante: "Codice in materia di protezione dei dati personali".

### Art. 8

#### Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore con il primo gennaio 2012. Unitamente alla deliberazione di approvazione viene comunicato al Ministero delle Finanze entro trenta giorni dalla sua esecutività ed è reso pubblico mediante avviso nella gazzetta ufficiale.